



DIRETTIVE DI APPLICAZIONE LABEL LEGNO SVIZZERO

La numerazione degli articoli corrisponde a quella del regolamento. Gli ulteriori paragrafi delle direttive di applicazione sono marcati con (nuovo).

Indice

1. Premesse	3
2. Introduzione	4
3. Appartenenza al Label	5
4. Categorie di membri	7
4.1 Produttori primari	9
4.2 Produttori (Imprese dell'industria e dell'energia del legno)	9
4.3 Commercianti	12
4.4 Utilizzatori	13
4.5 Specialisti	13
4.6 Partner interni	13
5. Marketing e comunicazione	14
6. Certificazione di oggetti	18
7. Controlli, ispezioni e costi	21
8. Sanzioni	25
9. Disposizioni conclusive	26
Allegato: tariffario	27

Nel testo del presente regolamento sono utilizzate, in modo semplificato e con il solo scopo di facilitarne la lettura, la forma maschile o quella femminile senza apprezzamento di genere.

1. Premesse

Queste direttive di applicazione fanno riferimento al regolamento del Label Legno Svizzero, approvato dal Comitato Lignum il 6 giugno 2021 e il 28 marzo 2022, e ne regolano l'applicazione.

Per una migliore comprensione esse seguono la medesima numerazione del regolamento. In assenza di una spiegazione o di un complemento al regolamento, l'articolo corrispondente è completato con la dicitura «Nessuna ulteriore direttiva di applicazione».

2. Introduzione

Art.1 Obiettivo

L'obiettivo del Label Legno Svizzero è l'incremento della quota di mercato del Legno Svizzero. Il Label Legno Svizzero si indentifica nella certificazione di una filiera produttiva e del valore aggiunto sostenibile.

Art.2 Basi

Lignum, l'organizzazione mantello dell'economia svizzera del legno, emette questo regolamento nella veste di proprietaria della certificazione e del Label. Questo documento e le relative direttive di applicazione definiscono tutte le basi relative alle questioni tecniche e applicative legate all'impiego del Label.

Art.3 Campi di applicazione

- 1 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 2 La distinzione fra prodotti naturali (Art. 48a LPM) e prodotti industriali (Art. 48a LPM) avviene sulla base della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM).
Il «Regolamento Label Legno Svizzero» integra i principi di «Swissness» relativi alla produzione riferiti alla categoria dei produttori [Capitolo 4.2], in particolar modo con la possibilità di eseguire una parte della produzione all'estero, cosa che per i prodotti naturali non è ammessa.
- 3 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 4 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 5 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 6 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

3. Appartenenza al Label

Art. 4 Significato dello stato di membro

La richiesta di adesione viene effettuata utilizzando l'apposito modulo (online su holz-bois-legno.ch) e viene elaborata dall'ufficio del titolare del marchio e dell'etichetta.

Art. 5 Ottenimento dello stato di membro del Label

- 1 La richiesta dello stato di membro avviene tramite l'apposito formulario [online su www.holz.bois.legno.ch] ed è elaborata dalla sede operativa della proprietaria del Label.
- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 3 (nuovo) Procedura di ammissione
 - a. Prima dell'ammissione di un membro si controlla se le premesse del regolamento siano rispettate. La verifica dei processi del materiale e della documentazione è completata con una visita da parte degli ispettori.
 - b. Nel caso di conferma delle premesse e di risultato positivo del controllo dei documenti alla prima ispezione, l'ammissione è autorizzata e decretata.
 - c. Al membro accettato è attribuito un numero di registrazione e gli viene conferito un certificato.
 - d. Al membro è messo a disposizione l'accesso ai modelli del logo (generatore digitale del logo) secondo la convenzione di utilizzazione.
- 4 (nuovo) Sede principale e sedi multiple (Multisiti)

Di principio viene registrata ogni singola sede. Le imprese con filiali, sedi regionali e impianti in località diverse sottostanno alle seguenti esigenze per la registrazione e il controllo dei processi organizzativi della sede principale e delle sedi affiliate:

 - a. Sede principale

Sede principale con l'organizzazione dei processi, l'amministrazione centrale e lo shop online per più sedi. Questa sede vale quale base per la registrazione e riceve il numero di registrazione principale. L'ispezione iniziale avviene solo nella sede principale.
 - b. Sedi multiple di tipo A)

Filiali senza una propria organizzazione dei processi (ad esempio semplici luoghi di vendita). L'amministrazione è curata dalla sede centrale. Il controllo in loco riguarda l'utilizzo del logo e i flussi di materiale. I quantitativi di materiale sono contabilizzati presso la sede centrale. Alla singola sede viene attribuito il numero di registrazione principale seguito da un carattere aggiuntivo e consecutivo.

3. Appartenenza al Label

c. Sedi multiple di tipo B)

Filiali o impianti con una propria organizzazione dei processi. Sedi con propri processi di acquisto e vendita. Il controllo in loco riguarda l'utilizzo del logo, i flussi di materiale e i processi di acquisto e vendita. Il controllo dei flussi del materiale avviene in ogni singola sede. Alla singola sede viene attribuito il numero di registrazione principale seguito da un carattere aggiuntivo e consecutivo.

Art. 6 Durata e disdetta dello stato di membro

1 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

4. Categorie di membri

Art.7 Principio

- 1 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 2 Sono disponibili i seguenti campi di utilizzo per la certificazione di prodotti (cfr. cap. 4.2) o per la certificazione di oggetti (cfr. cap. 6):
 - a. Certificazione di prodotti
 - a1. produzione complessiva
Nel caso di impianti di produzione su vasta scala, la produzione annuale adempie alle condizioni del Label
 - a2. linee di produzione
Singole linee di produzione adempiono alle condizioni del Label (di regola produzione su vasta scala, produzione industriale, prodotti per la rete commerciale di distribuzione). Le linee di produzione adempiono alle condizioni del Label.
 - b. «Certificazione di oggetti»
Un singolo oggetto (edificio, finiture interne, mobilio, ecc.), grandi elementi costruttivi o parti di una costruzione (parti di edificio, parti delle finiture interne) adempiono alle condizioni del Label.

Art.8 Fornitura di dati e giustificativi

- 1 I dati messi a disposizione dei controllori per la certificazione sono trattati in modo confidenziale. Il richiedente deve mettere a disposizione dei controllori tutta la documentazione necessaria alla certificazione.
- 2 (nuovo) Produttori primari
Non sono richiesti né dati né giustificativi.
- 3 (nuovo) Produttori
 - a. Nel caso di certificazione globale della produzione la fornitura dei dati avviene sotto forma di bilancio annuale per tutta la produzione.
 - b. Nel caso di certificazione di singole linee di produzione la fornitura dei dati avviene sotto forma di bilancio annuale per ogni singola linea di produzione.
 - c. La struttura della fornitura dei dati è definita per ogni caso specifico dal gruppo di gestione del controllo sulla base dei dati disponibili (cfr. Art. 29).
- 4 (nuovo) Commercianti
 - a. Dev'essere messa a disposizione una lista dell'assortimento dei prodotti certificati con il Label Legno Svizzero, come pure i giustificativi della vendita di questi prodotti.

4. Categorie di membri

- b. L'acquisto dei prodotti venduti con il Label dev'essere plausibile.
- c. I documenti di vendita, le offerte, i bollettini di consegna e le fatture devono essere messi a disposizione dei controllori.

5 (nuovo) Utilizzatori

- a. Nel caso di certificazione di un oggetto dev'essere messo a disposizione un bilancio quantitativo dei prodotti utilizzati. I dati devono essere disponibili per ogni singolo oggetto.
- b. I documenti di vendita, le offerte, i bollettini di consegna e le fatture devono essere messi a disposizione dei controllori.
- c. Le imprese che richiedono una procedura semplificata secondo l'art. 28 par. 2 devono mettere a disposizione un bilancio annuale dei quantitativi.

6 (nuovo) Specialisti

Su richiesta della sede operativa della proprietaria del Label, ogni quattro anni devono essere messi a disposizione i seguenti giustificativi:

a. Oggetti certificati

a1. Studio di architettura

- fino a max. 3 collaboratori: 2 oggetti
- più di 3 collaboratori: 4 oggetti
- più di 10 collaboratori: 8 oggetti

a2. Studio di ingegneria

- fino a max. 3 collaboratori: 3 oggetti
- più di 3 collaboratori: 6 oggetti
- più di 10 collaboratori: 12 oggetti

a3. Altri specialisti

- Secondo gli accordi contenuti nel contratto di impiego del Label

b. Oggetti progettati e messi in appalto

Giustificativo che almeno l'80% degli oggetti comportanti l'impiego del legno, progettati o messi in appalto, prevedono una variante con Legno Svizzero, a condizione che i prodotti necessari siano disponibili.

7 (nuovo) Partner interni

Non sono richiesti né dati né giustificativi.

Art. 9 **Categorie**

Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

4.1 Produttori primari

Art. 10 **Definizione**

- 1 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 3 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

4.2 Produttori (Imprese dell'industria e dell'energia del legno)

Art. 11 **Definizione**

- 1 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

Art. 12 **Esigenze e condizioni relative al prodotto**

- 1 (nuovo) La catena delle forniture del Label Legno Svizzero deve essere controllabile senza interruzioni.

Il membro del Label deve garantire che la provenienza del legno sia documentata e tracciabile. Il membro del Label deve produrre i documenti giustificativi e metterli a disposizione quando necessario. I documenti giustificativi comprendono:

- a. Descrizione dei flussi del materiale come pure dei processi di lavorazione interni e della relativa documentazione.
- a. Bollettini di consegna della fornitura del materiale acquistato, con i relativi giustificativi del fornitore, del tipo di materiale e della provenienza del legno.
- a. Corretta dichiarazione dell'utilizzo del Label sui prodotti venduti o ceduti a terzi.

I documenti giustificativi devono essere conservati per 5 anni a partire dalla data di emissione.

- 1bis Giustificativi delle quantità minime del bilancio del materiale

Nel bilancio dei materiali devono essere dichiarati tutti i quantitativi di legno massiccio e di materiali derivati del legno. Eccezione: i materiali isolanti a base di legno sono esclusi dal bilancio, in modo da poter essere trattati come gli altri materiali isolanti senza venire penalizzati.

- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 3 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 4 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 5 (nuovo) Produzione intermedia in subappalto
Qualora una parte della produzione sia eseguita da un subappaltatore (mandatario), che non è membro del Label, valgono le seguenti regole:
 - a. Il mandante resta proprietario giuridico del materiale.
 - b. Il subappaltante non trasmette l'incarico a terzi.
 - c. Il subappaltante garantisce che venga utilizzato esclusivamente il materiale messo a disposizione e che non siano fatte ulteriori aggiunte.
 - d. Il subappaltante garantisce che il materiale possa essere identificato in ogni fase dalla lavorazione e che non siano state fatte aggiunte ulteriori.
 - e. Tutti i mandati sono documentati amministrativamente in modo completo.
 - f. Il subappaltante non è autorizzato a utilizzare il Label a scopi pubblicitari.
 - g. Il subappaltante accetta l'esecuzione di ispezioni relative al controllo dell'applicazione del Label.

Art. 13 Produzione intermedia all'estero

La produzione intermedia in altri paesi Europei è possibile. Nel caso di produzione intermedia all'estero, oltre alle prescrizioni del regolamento, devono essere rispettate le regole di «Swissness».

- 1 (nuovo) Obbligo di annuncio/registrazione
 - a. la produzione intermedia all'estero sottostà all'obbligo di controllo e deve essere annunciata preventivamente da parte del membro del Label alla sede operativa della proprietaria del Label.
 - b. Giustificativo di Swissness tramite autodichiarazione
Il membro del Label fornisce un giustificativo redatto di proprio pugno, attestante che le regole di Swissness sono state rispettate. I moduli di riferimento sono messi a disposizione dalla proprietaria del Label. Tutta la documentazione deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera e trasmessa alla proprietaria del Label.
- 2 (nuovo) Il controllo della richiesta è eseguito dalla proprietaria del Label sulla base di criteri e procedure predefiniti:

- a. Minimo del costo di produzione realizzato in Svizzera del 60% (secondo le regole Swissness). Il metodo di calcolo del valore matematico è dato dal calcolatore «Swissness» dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IGE/IPI).¹
- b. La procedura di controllo per i «prodotti industriali» avviene per tappe successive rispondendo alle seguenti domande:
- Si tratta di un prodotto «industriale»?
 - > se no: controllo secondo «prodotto naturale».
 - > se si: controllare le domande relative alla produzione estera.
 - Si tratta di un prodotto lavorato parzialmente all'estero?
 - > se no: controllo della quantità di Legno Svizzero.
 - > se si: Controllare le qualità principali.
 - Le attività che conferiscono al prodotto le qualità essenziali sono realizzate in Svizzera?
 - > se no: il Label Legno Svizzero non è accordato.
 - > se si: controllare la percentuale dei costi all'estero.¹
 - Almeno il 60% del totale dei costi, sono riconducibili ai costi di produzione di origine svizzera?
 - > se no: il Label Legno Svizzero non è accordato.
 - > se si: il prodotto è «Swissness» compatibile
 - > controllare la quantità di Legno Svizzero.
- 3 (nuovo) Nel caso di prodotti standard, la fase di produzione che determina le qualità essenziali del prodotto è definita come segue:
- per il legno segato provvisto di Label; il taglio del tondame.
 - per i profilati provvisti di Label; la piallatura.
 - per i prodotti incollati provvisti di Label; per principio l'incollatura.
 - per i pellets provvisti di Label; la compattazione a pressione.
- Per tutti gli altri prodotti la definizione del processo di produzione che ne determina le qualità essenziali sulla base delle regole di Swissness è definita dalla Commissione del Label.

¹ <https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/herkunftsangaben/grundlegendes/herkunfts-kriterien/industrielle-produkte/swissness-kalkulator>

4. Categorie di membri

4 (nuovo) Il processo di autorizzazione è gestito amministrativamente dalla sede operativa della proprietaria del Label. Gli ispettori interni procedono al controllo. Il rapporto di controllo è validato e autorizzato da parte della Commissione del Label.

- a. Ispezione in loco: la produzione intermedia all'estero è controllata tramite un'ispezione in loco, secondo le indicazioni della proprietaria del Label, in relazione al flusso dei materiali, della loro separazione fisica e in relazione ai processi di lavorazione. Si procede con un'ispezione iniziale e con ispezioni successive.
- b. Il controllo delle richieste e l'autorizzazione di prodotti con produzione intermedia all'estero, come pure le relative ispezioni sono a pagamento. I costi, definiti in funzione dell'impegno effettivo, sono a carico del richiedente. La proprietaria del Label redige un'offerta sulla base delle tariffe definite nell'allegato.

Art. 14 Esigenze in relazione all'impiego del Label

- 1 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

4.3 Commercianti

Art. 15 Definizione

- 1 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

Art. 16 Esigenze e condizioni relative alla procedura

- 1 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 3 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 4 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

Art. 17 Esigenze relative all'impiego del Label

- 1 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 3 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

4.4 Utilizzatori

Art. 18 Definizione

- 1 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

Art. 19 Esigenze e condizioni relative alla procedura

- 1 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 2 Procedura in caso di produzione intermedia all'estero, come segue:
Nel caso di singole commesse si procede in modo analogo a quanto indicato al cap. 4.2.
- 3 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

Art. 20 Esigenze relative all'impiego del Label

- 1 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 3 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

4.5 Specialisti

Art. 21 Definizione

Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

Art. 22 Esigenze relative all'impiego del Label

- 1 L'approvazione avviene da parte della proprietaria del Label su richiesta scritta dello specialista. La sede operativa della proprietaria del Label mette a disposizione un formulario per la richiesta.
- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 3 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

4.6 Partner interni

Art. 23 Definizione

- 1 La proprietaria del Label verifica l'ammissione dei partner interni. I partner interni hanno il diritto di utilizzare il logo sulla base del relativo manuale.
- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 3 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

5. Marketing e comunicazione

Art.24 Principio

- 1 Il Label Legno Svizzero rappresenta la certificazione principale. È utilizzato singolarmente in tedesco, francese e italiano, di regola nel colore rosso. «Label» è la definizione per il marchio; pertanto l'espressione che indica il Label è «Label Legno Svizzero». (La versione in lingua reto-romancia è stata definita nell'idioma «Rumantsch Grischun» in accordo con la Pro Svizra Rumantscha (<http://rumantsch.ch/rm/>)).
È possibile l'uso di più lingue contemporaneamente allorché un documento importante redatto in tre lingue viene riconosciuto immediatamente in prima lettura. Questo impiego del Label è una eccezione; la precedenza è data alla versione mono-lingua.
- 2 Nel caso di impiego del logo interno ad un'impresa (off-product), come per esempio per prospetti, flyers, inserzioni, pagine internet, ecc., vanno rispettate le seguenti direttive di applicazione:
 - a. Label per la corrispondenza (lettere)
Nel caso di impiego del logo sulle lettere o in altre forme di corrispondenza (off-product) si deve prestare attenzione a quanto segue:
impiego nell'intestazione o a piè di pagina; il logo può essere usato con o senza ID-Lignum. Questo vale per tutte le forme di corrispondenza (lettere, fatture, offerte, ecc.).
 - b. Label per le offerte, conferme d'incarico, fatture
Sulle offerte, sulle conferme di incarico e sulle fatture (off-product) deve sempre essere usato il Label con ID-Lignum in quanto esiste un riferimento diretto al prodotto.
Sulle offerte o fatture che contengono prodotti provvisti del Label Legno Svizzero, quest'ultimo può essere posizionato nell'intestazione o a piè di pagina. È inoltre necessaria una precisazione nel testo; «Tutti i prodotti indicati in questo documento sono provvisti del Label Legno Svizzero», oppure «Solo i prodotti contrassegnati sono provvisti del Label Legno Svizzero». Se un documento tratta prodotti di altra provenienza, il Label può essere utilizzato nell'intestazione o a piè di pagina, ma i prodotti di altra provenienza devono essere contrassegnati chiaramente (ad esempio Austria). L'informazione Label Legno Svizzero può anche apparire nel testo principale, nella descrizione delle prestazioni o nella descrizione del prodotto. In questo caso deve essere indicato anche l'ID-Lignum.

c. Impiego del logo sul prodotto

Il logo può essere applicato direttamente sul prodotto, sull'imballaggio o sull'etichetta (on-product). Il logo dev'essere provvisto, dove possibile, del numero di registrazione dell'impresa (Lignum-xx-xxxx). Sui prodotti senza Label non possono essere applicate informazioni pubblicitarie riferite al Label.

Per le applicazioni del Label sul legno (ad esempio tramite spray, laser, marcatura a caldo, fresature o altro), valgono i medesimi criteri della forma originale e delle distanze.

Dev'essere garantito che il logo non venga modificato. Non sono ammesse inquadature, tratteggiature, modifiche del colore nonché qualsiasi intervento che modifichi l'aspetto del Label. È per contro esplicitamente autorizzata l'apparizione della struttura del legno in trasparenza.

Sul materiale di imballaggio, sui nastri adesivi, ecc., il logo dev'essere utilizzato unicamente con l'aggiunta dello slogan «Richiedi Legno Svizzero».

d. Articoli pubblicitari in legno

Nel caso di oggetti pubblicitari o «giveaway» di legno (ad esempio assetti, matite, cucchiaini), dev'essere giustificata la provenienza del legno con il Label Legno Svizzero, oppure in forma eccezionale, la provenienza Svizzera del legno senza Label.

e. Slogan aggiuntivi

Slogan «Richiedi Legno Svizzero»

Il Label Legno Svizzero può essere impiegato con lo slogan aggiuntivo «Richiedi Legno Svizzero».

Il Label viene utilizzato con questo slogan per incrementare la richiesta di Legno Svizzero.



Slogan aggiuntivo per ciascun Cantone

Esistono slogan secondari per ogni Cantone.

Nel caso di edizioni limitate, come ad esempio per il Canton Ticino, si può utilizzare lo slogan aggiuntivo «con radici ticinesi». In questo modo ogni regione ha la possibilità di adottare una comunicazione specifica, rafforzando il concetto di regionalità.



Riferimento regionale come opzione

Oltre al riferimento cantonale è possibile anche utilizzare un riferimento geografico, ad esempio «con radici nella Svizzera italiana». Nel caso specifico dev'essere trasmessa una richiesta alla sede della proprietaria del Label. Una volta concessa l'autorizzazione viene prodotto il Label con il riferimento regionale. Per l'allestimento e il coordinamento il richiedente è tenuto a pagare un contributo per le spese.



Aggiunta Lignum-ID

Se esiste un riferimento diretto al prodotto, dev'essere utilizzata l'etichetta con il Lignum ID. Da notare che non è possibile combinare l'ID Lignum con qualsiasi altra aggiunta.



f. Informazioni grafiche

Impiego in rosso:	normalmente si impiega il Label di colore rosso.
Impiego in nero:	il Label può essere impiegato in colore nero nelle pubblicazioni in bianco e nero.
Rosso su sfondo I:	se collocato in positivo su sfondo colorato, il Label va raffigurato prioritariamente all'interno di un rettangolo bianco.
Rosso su sfondo II:	in alternativa e in via eccezionale, è possibile utilizzare un'immagine trasparente. In questo caso è tassativo che le linee e la croce all'interno del cerchio abbiano sempre e solo uno sfondo bianco.
Rosso Svizzero:	CMYK 0 / 100 / 100 / 0 Pantone 485 C / 485 U RGB 255 / 0 / 0 Esadecimale #FF0000 RAL 3020 rosso traffico
Nero:	CMYK 0 / 0 / 0 / 100
Bianco:	colore del materiale da stampare CMYK 0 / 0 / 0 / 0

In generale:	il testo e l'immagine compongono un'unità. Non è permesso scambiarli fra loro, apporre delle modifiche o aggiungere indicazioni proprie (in base al diritto della proprietà intellettuale: il disegno è stato depositato nel registro dei marchi).
Generatore di logo	Il logo è a disposizione dei membri del Label gratuitamente sotto forma di generatore di logo, e può essere configurato e generato per l'uso specifico.
Spazio di protezione	Lo spazio di protezione del logo crea uno spazio libero affinché il Label possa apparire in modo ottimale. Possono sussistere delle eccezioni qualora il Label venga usato con uno slogan supplementare. Lo spazio di protezione è dato dalla doppia altezza della parola «LEGNO». All'interno di questo spazio bianco non è ammesso l'inserimento di alcun elemento (caratteri, grafici, linee, colori).

g. Non autorizzato

Il Label non può essere impiegato in bianco su sfondo colorato. L'impiego in negativo della croce svizzera ne determina una perdita di efficacia. Non è permesso colorare il logo, modificarlo o posizionarlo trasversalmente (ad esempio il rischio di trasformazione in «croce rossa»). Inoltre, il solo cerchio con la croce può essere utilizzato unicamente nel settore dei media sociali.

- 3 Ulteriori domande in deroga a queste regole devono essere preventivamente approvate dalla sede operativa della proprietaria del Label.

6. Certificazione di oggetti

Art. 25 Condizioni generali

- 1 Le richieste per la certificazione di oggetti devono essere redatte sull'apposito formulario e trasmesse, con i giustificativi necessari, alla proprietaria del Label.
- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

Art. 26 Direttive per il controllo

- 1 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 3 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

Art. 27 Possibilità di certificazione di oggetti

- 1 Definizioni e prescrizioni per le singole parti di costruzione:
per parti di costruzione, minimo 80% di Legno Svizzero provvisto di Label e almeno 60% dei costi di produzione generati in Svizzera.
 - La quantità del 100% di legno di riferimento, è data dalla totalità degli elementi di legno e di materiali a base di legno contenuta nel singolo elemento di costruzione. I quantitativi devono essere riassunti in un bilancio e dichiarati.
 - Per la certificazione di un singolo elemento di costruzione l'assegnazione del Label richiede la dimostrazione che almeno l'80% (in peso o volume) sia composto da prodotti provvisti di Label.
 - Esempi di singole parti di costruzione sono:
 - Costruzione della copertura
 - Costruzione di solai
 - Costruzione dei pavimenti
 - Pareti esterne
 - Facciate
 - Pareti interne non portanti
 - Moduli
 - Scale
 - Finestre
 - Porte interne ed esterne
 - Parquet e rivestimenti di pavimenti
 - Cucine
 - Mobili
 - Armadi a incasso
 - Rimanenti parti delle finiture interne
- 2 Definizioni e prescrizioni per parti di costruzione di grandi dimensioni e per gli oggetti interi.
Grandi parti di costruzione, con almeno il 60% di Legno Svizzero provvisto di Label.

- quale «grande parte di costruzione» vale l'intera struttura portante come pure «l'insieme composto da almeno 3 elementi di costruzione singoli».
- la quantità del 100% di legno di riferimento, è data dalla totalità degli elementi di legno e di materiali a base di legno contenuta nel singolo elemento di costruzione. I quantitativi devono essere riassunti in un bilancio e dichiarati.
- il Label è attribuito a grandi parti di costruzione se viene dimostrato che almeno il 60% (in peso o in volume) è composto da prodotti di Legno Svizzero provvisti di Label.
- esempi di grandi parti di costruzione sono:

<ul style="list-style-type: none"> · Tutta la struttura portante 	<p>Unità composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Facciate + costruzione della copertura + pareti interne · Costruzione delle solette + costruzione delle pareti esterne + scale · Costruzione delle pareti interne + costruzione dei solai + rivestimenti dei pavimenti · Rivestimenti dei pavimenti + scale + porte interne/esterne
---	--

Intero edificio; almeno il 60% di Legno Svizzero provvisto di Label.

- con «intero edificio» si intende l'insieme di tutti gli elementi della costruzione secondo il relativo Codice dei costi di costruzione (CCC/BKP).
- la quantità del 100% di legno di riferimento è data dalla totalità degli elementi di legno e di materiali a base di legno contenuta nell'intero oggetto. I quantitativi devono essere riassunti in un bilancio e dichiarati.
- per la certificazione di un intero oggetto il conferimento del Label richiede la dimostrazione che almeno per il 60% (in peso o volume) sia composto da prodotti provvisti di Label.

3 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

Art. 28 Procedura

- 1 La certificazione dev'essere richiesta per ogni singolo oggetto. Il bilancio dei materiali impiegati è di regola redatto dallo studio di architettura o di ingegneria di riferimento oppure dall'impresa di carpenteria o di falegnameria. A

questo scopo è disponibile il formulario «bilancio dell'oggetto» con le relative istruzioni. Il bilancio dell'oggetto viene trasmesso per la valutazione al gruppo di gestione del controllo.

2 I prodotti provvisti di Label, appartenenti a membri del Label autorizzati per l'«intera produzione» o per «linee di produzione», possono essere trattati con procedura semplificata nell'ambito del bilancio dell'oggetto.

Nel caso di richiedenti che producono più dell'80% di prodotti provvisti di Label è sufficiente la dichiarazione tramite il formulario apposito di bilancio (senza giustificativi di dettaglio).

3 (nuovo) Una volta completato con successo il controllo viene assegnata la certificazione e si redige la relativa dichiarazione.

Sono disponibili le seguenti dichiarazioni/prestazioni:

- Placchetta dell'oggetto.
- Certificato in formato cartaceo o digitale in pdf.
- Iscrizione dell'oggetto sulla pagina web «www.holz-objekte.org»

Il certificato, la placchetta e l'iscrizione possono essere richiesti per ogni singolo oggetto.

Il certificato e la placchetta contengono le seguenti informazioni:

- Ambito della certificazione secondo l'elemento di costruzione, per esempio «intero oggetto», «struttura portante», «facciata» oppure «struttura portante e facciata».
- Descrizione dell'oggetto, per esempio «Casa unifamiliare Meier-Müller» oppure «Palestra Città di Mendrisio».
- Quota di legno impiegato con Label Legno Svizzero in percentuale (%) o metri cubi m³.
- Data.

Nel caso di oggetti di grosse dimensioni (interi quartieri, hotels/ristoranti, amministrazione, ecc.), edifici pubblici, (palestre, edifici scolastici, asili d'infanzia, ecc.), come pure oggetti di interesse mediatico (torri, stazioni, ecc.) è auspicata la collaborazione della sede operativa della proprietaria del Label e della Comunità di lavoro regionale di Lignum. Nel contesto di un evento mirato (ad esempio l'inaugurazione) la certificazione viene consegnata ufficialmente alla proprietà da parte della Lignum e/o della rispettiva Comunità regionale di lavoro.

7. Controlli, ispezioni e costi

Art. 29 Principio e procedura

1 I controlli vengono eseguiti da enti di controllo interni ed esterni indipendenti, incaricati dalla commissione del Label. Le ispezioni iniziali sono eseguite da parte di ispettori interni. Le ispezioni successive sono eseguite in modo coordinato da parte degli ispettori interni oppure da enti di controllo indipendenti. La funzione di controllo avviene tramite i seguenti gruppi di gestione del controllo:

- a. Gruppo di gestione del controllo Label – HIS/FUS:
le imprese dei segmenti; di segheria, impresa forestale, imprese di profilatura, imprese di incollatura, imprese di materiali a base di legno, produttori di palette e imballaggi, produttori di carta e imprese di produzione simili, in tutta la Svizzera (de/fr/it)
- b. Gruppo di gestione del controllo Label – Romandia
le imprese in Romandia; costruzione in legno, falegnamerie, legno per la produzione di energia, commercio specializzato e altre
- c. Gruppo di gestione del controllo Label – resto della Svizzera
le imprese di: costruzione in legno, falegnamerie, legno per la produzione di energia, commercio specializzato e altre
- d. Gruppo di gestione del controllo Label – certificazione di oggetti in tedesco
certificazione di oggetti nella Svizzera tedesca
- e. Eventuali altri gruppi di gestione del controllo Label
Gruppi con meno di 10 membri o senza un gruppo di gestione del controllo vengono assegnati amministrativamente ad un gruppo di gestione del Label già esistente

2 Ispezioni

- a. Campo d'applicazione e basi.

Il concetto di sorveglianza e controllo si limita alla catena di lavorazione del legno e al commercio del legno. La parte a monte della filiera bosco-legno (Forest Management FM) è esclusa da un'ulteriore sorveglianza e fa riferimento alle prescrizioni legali.

Tutte le imprese che utilizzano il Label sono regolarmente controllate dal rispettivo gruppo di gestione del controllo.

· La sorveglianza generale interna è assicurata dal rilevamento annuale delle quantità di legno di tutti i membri del Label. Ciò avviene nell'ambito di un tavolo di lavoro tramite il controllo della relativa documentazione.

- I controlli in loco da parte degli enti di controllo avvengono regolarmente secondo un piano di ispezione e sulla base delle prove a campione.
- I controlli in loco da parte degli enti di controllo esterni avvengono regolarmente secondo un piano di ispezione e sulla base delle prove a campione.
- Nei piani di ispezione, la loro frequenza è calcolata sulla base delle «classi di rischio, della quantità dei campioni di prova e dei risultati delle ispezioni precedenti».
- Le imprese con più sedi sottostanno per analogia alla medesima metodologia di controllo delle singole imprese.

b. Controllo in loco presso le imprese di utilizzatori (piano di ispezione)

- Ispezioni di controllo da parte di enti interni.

I controlli all'interno del gruppo avvengono tramite ispezioni in loco, di regola al massimo ogni 4 anni. Nel piano di ispezione si definisce la frequenza sulla base «delle prove a campione e dei risultati delle precedenti ispezioni».

- Ispezioni di controllo da parte di enti esterni.

Il controllo esterno avviene tramite ispezioni in loco e controlli a campione, di regola al massimo ogni 4 anni. Nel piano di ispezione si definisce la frequenza sulla base «delle prove a campione e dei risultati delle precedenti ispezioni». La coordinazione permette di evitare le sovrapposizioni, in modo che le imprese già oggetto di ispezione da parte di un ente esterno, non siano oggetto di una ispezione interna nel medesimo anno civile. La quantità delle prove a campione per i controlli esterni è definita sulla base del numero di imprese e del livello di rischio.

- Piano di ispezione

Il piano di ispezione con il numero delle prove a campione è redatto dalla proprietaria del Label per tutte le imprese associate al Label. La quantità delle prove a campione è trasmessa ogni anno ai gruppi di gestione del controllo per l'esecuzione delle ispezioni su mandato. La scelta a campione delle imprese avviene secondo criteri di controllo adeguati.

c. Sistema di correzione

Le discrepanze constatate durante le ispezioni implicano delle misure di correzione secondo il sistema di correzioni (in inglese CAR Corrective Action Request). Le discrepanze e le relative misure correttive, come pure i termini previsti, devono essere protocollate nel rapporto di ispezione.

- Discrepanze minori

Nel caso di mancanze amministrative minori (formulari, documenti, utilizzazione del logo) si definisce un termine per la risoluzione, che in funzione della discrepanza è di al massimo 12 mesi. I documenti mancanti vanno forniti in ogni caso.

- Discrepanze critiche

Nel caso di mancanze critiche, come il controllo dei flussi di materiale incompleto, la non corretta dichiarazione del Label sul legno e sui prodotti o simili, il termine per l'implementazione delle correzioni è al massimo 3 mesi. Qualora una misura di correzione richiedesse un ulteriore e straordinario intervento di controllo in loco, i costi sono messi in conto all'impresa. L'ispettore rende attenta l'impresa sui costi supplementari.

- Infrazioni

Un'infrazione contro i principi di base, come la dichiarazione di legno provvisto del Label malgrado la provenienza estera o il non raggiungimento dei quantitativi limite minimi, dev'essere immediatamente annunciata al gestore del gruppo di controllo. Se sussistono possibili misure di correzione, quest'ultime vengono imposte entro il termine di un mese o secondo accordi particolari. Qualora una misura di correzione richiedesse un ulteriore e straordinario intervento di controllo in loco, i costi sono messi in conto all'impresa. L'ispettore rende attenta l'impresa sui costi supplementari. La Commissione del Label, nel caso di infrazioni gravi e previa discussione interna, intima le relative sanzioni sulla base del regolamento. Il controllo del rispetto delle misure di correzione definite è una responsabilità del gestore del gruppo di controllo.

d. Rapporto annuale e bilancio complessivo

Il rapporto annuale è redatto regolarmente dalla sede operativa della proprietaria del Label e messo a disposizione della Commissione del Label per mezzo di un pubblico rapporto. Il rapporto annuale permette una visione globale di quanto legno provvisto del Label viene messo in circolazione. Il contenuto comprende i rapporti interni per ogni gruppo di controllo e il rapporto annuale contenente la visione globale riassuntiva e finalizzato alla pubblicazione; nel dettaglio:

- Sommario dei gruppi di controllo con il bilancio delle quantità di legno
- Sommario delle ispezioni in loco
- Sommario delle misure di correzione e delle pendenze

e. Controlli supplementari

Nel caso di sospetti fondati su infrazioni gravi, l'ente di controllo esterno si riserva esplicitamente il diritto di eseguire in qualsiasi momento e senza preavviso ulteriori controlli supplementari a livello della gestione dei gruppi di controllo e a livello degli utilizzatori del Label (i costi saranno trasmessi agli utilizzatori del Label secondo le indicazioni sulle sanzioni). Questo al di fuori del programma di ispezioni ordinarie e a spese della proprietaria del Label

- 3 Nella gestione dei gruppi di controllo si procede annualmente ad un controllo esterno con una ispezione in loco da parte di un ente di controllo esterno.
- 4 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

Art. 30 Costi

- 1 La proprietaria del Label provvede all'incasso delle tariffe dovute.
- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 3 Listino prezzi allegato
- 4 Listino prezzi allegato

8. Sanzioni

Art. 31 Sanzioni

- 1 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 3 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

Art. 32 Ricorsi

- 1 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione
- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

Art. 33 Foro competente

Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

9. Disposizioni conclusive

Art. 34 Commissione del Label

- 1 La Commissione del Label è composta dai direttori delle associazioni rappresentate nel Comitato, dalla sede operativa Lignum e Cedotec e da un rappresentante dei membri diretti. La Commissione del Label coinvolge le persone incaricate dell'esecuzione pratica e può delegare le questioni sull'applicazione a terzi, in modo specifico a un gruppo di ispettori attivi. La lista dei membri della Commissione del Label è pubblicata sul sito web della Lignum.
- 2 Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

Art. 35 Regole transitorie

Nessuna ulteriore direttiva di applicazione

Art. 36 Entrata in vigore

- 1 Il regolamento è stato approvato dal Comitato della proprietaria del Label nella sua seduta del 6 giugno 2021 e finalizzato con il voto finale il 28 marzo 2022.
- 2 Le direttive di applicazione relative al regolamento sono state approvate dal Comitato direttivo della proprietaria del Label in data 28 marzo 2022 e ne è stata deliberata l'entrata in vigore dal 1. luglio 2022 contemporaneamente al regolamento. Gli adattamenti delle tariffe entrano in vigore dal 1. gennaio 2023.
- 3 Con la contemporanea entrata in vigore del regolamento e delle direttive di applicazione il precedente regolamento dell'11 novembre 2016 è revocato.
- 4 Le ulteriori e future modifiche di questo regolamento necessitano una decisione della Comitato della proprietaria del Label.

Zurigo, 1 luglio 2022

Lignum, Economia svizzera del legno



Consigliere degli Stati Jakob Stark
Presidente



Sandra Burlet
Direttrice

Allegato: tariffario

Le tariffe sono composte dalle quote di accettazione dei membri e dalle quote annuali. I costi dei controlli sono di principio contenuti nelle quote annuali. Nel caso di comportamento contrario al regolamento, la sede operativa della proprietaria del Label si riserva il diritto di fatturare al membro del Label in oggetto, i costi che ne derivano.

Registrazione di un membro del Label		Tariffa iniziale	Tariffa annuale	
	Cifra d'affari complessiva include le sedi multiple CHF	<i>Primo anno, con ispezione iniziale e sostegno al processo in loco</i>	<i>Tariffa preferenziale* per imprese con finanziamento di gruppo</i>	<i>Tariffa annuale ordinaria (inclusi tutti i controlli ordinari)</i>
	< 1 Mio	CHF 600.–	CHF 250.–	CHF 350.–
	1 – 5 Mio	CHF 800.–	CHF 450.–	CHF 550.–
	5 – 10 Mio	CHF 900.–	CHF 600.–	CHF 700.–
	10 – 30 Mio	CHF 1'100.–	CHF 900.–	CHF 1'000.–
	> 30 Mio	CHF 1'500.–	Certificazione di gruppo non possibile	CHF 1'400.–
	> 50 Mio	CHF 3'000.–	Certificazione di gruppo non possibile	CHF 2'800.–
	> 100 Mio	min. CHF 6'000.–	Certificazione di gruppo non possibile	min. CHF 6'000.–
Legende:	* Tariffa preferenziale per imprese associate: FSC-certificazione di gruppo da parte di HIS, Reg.Nr. FSC-C017285, SGS-COC-001561 a condizione che l'ispezione del Label possa aver luogo in modo combinato e contemporaneo all'ispezione FSC.			
	Pubblicazione sul sito web per oggetti in legno		Tariffa una tantum	CHF 50.–
Controlli/ispezioni all'estero	Tariffa giornaliera escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio			CHF 1'500.–



Proprietario del marchio
e dell'etichetta

Marketing
Legno Svizzero

c/o Lignum
Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8
8008 Zurigo

Tel. +41 44 267 47 79
info@holz-bois-legno.ch

holz-bois-legno.ch

